

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 29 Settembre 2017**

Nell'anno 2017 e questo giorno 29 del mese di settembre, con inizio alle ore 16,30, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2) Comunicazioni del Presidente ;**
- 3) Approvazione del provvedimento di ricognizione e del piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Automobile Club Massa Carrara**
- 4) Esame andamento generale delle attività dell'Ente ;**
- 5) Esame ipotesi di disdetta del contratto di locazione in essere con la ditta Cancogni srl;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; i Consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Geom. Luciano Ugatti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente , il Rag. Luciano Iardella e la D.ssa Gabriella Consani, Componenti.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore, su invito del Presidente, procede alla lettura del verbale redatto nella seduta del 28 giugno 2017; non essendovi richieste di modifiche o precisazioni, il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che in data odierna si è tenuta l'Assemblea dei soci di Aci Service Massa Carrara surl, nel corso della quale è stato approvato il nuovo statuto, adeguato alle previsioni normative in materia di società in house; il nuovo schema statutario consentirà all'ente di proseguire nell'affidamento diretto dei servizi alla società, come previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (c.d. Testo unico sulle società a partecipazione pubbliche); il consiglio di amministrazione della società ha inoltre deliberato l'assenza di esuberi di personale sempre secondo quanto previsto dal citato Testo unico.

3. Approvazione del provvedimento di ricognizione e del piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'Automobile Club Massa Carrara.

Il Presidente, in merito agli adempimenti previsti dal testo unico sulle partecipazioni pubbliche, che prevedono, in via preliminare un provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Automobile Club, e, successivamente, le iniziative che l'ente intende adottare nel caso si presentino i presupposti previsti dall'art . 20, in coordinamento con l'art 24 del TUSP, cede la parola al direttore il quale illustra le proposte di razionalizzazione ipotizzate per le

partecipazioni possedute, a partire dalla società di servizi, per passare poi all'esame e alle conseguenti deliberazioni relative alle partecipazioni possedute dall'ente nei due centri di revisione; il consiglio approva la proposta metodologica. Si passa quindi ad esaminare i piani di razionalizzazione ipotizzati, aprendo il relativo dibattito sulle tipologie d'intervento; al termine dell'approfondita analisi, che deve tener conto della necessità di adottare le scelte ponderando l'effettivo interesse del sodalizio, il consiglio direttivo all'unanimità delibera :

PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli articoli 1,4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e allo scopo di provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club Massa Carrara detiene partecipazioni societarie che sono già state oggetto di ricognizione con delibera del 3 luglio 2009, avente per oggetto "adempimenti di cui all'art. 3 commi 27 e ss. legge 244/2007 (finanziaria 2008)";

PREMESSO che l'Automobile Club Massa Carrara non rientra nel novero delle amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall'Istat ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e che il comma 2 bis, dell'art. 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce che "gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi compreso l'Automobile Club Massa Carrara in quanto Ente pubblico non economico, non possono,

direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. ;

VISTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile Club deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, redigere eventuale Piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente e comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti (art. 24 co.1-3);

VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

CONSIDERATA l'opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 **(ALLEGATO A)**;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente delibera, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell'Ente ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in ordine alle partecipazioni detenute nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate nella Relazione Tecnica esposta al Consiglio Direttivo e sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione/alienazione rientra nell'alveo della discrezionalità riservata all'Amministrazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione:

Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Automobile Club alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il mantenimento, procedendo alla razionalizzazione da attuare nell'arco del periodo triennale 01/01/2018 – 31/12/2020, delle seguenti partecipazioni per le motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati per ognuna;

- società ACI SERVICE MASSA CARRARA SRL

1. MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO DI NON ALIENAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

1. Necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali art. 4 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

2. Finalità perseguibili mediante la gestione di partecipazioni pubbliche art. 4 co.2 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

1. Produzione di servizi di interesse generale
2. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni

3. Convenienza economica rispetto alla gestione diretta - art. 5 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

4. Convenienza economica rispetto alla gestione esternalizzata - art. 5 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

5. Sostenibilità finanziaria - art. 5 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

6. Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa - art. 5 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

1.

Necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali ex art. 4 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

PREMESSO che,

l'AC Massa Carrara è un Ente Pubblico non Economico a base associativa senza scopo di lucro (artt. 1 e 36 Statuto ACI)

le finalità istituzionali dell'Ente sono individuate dall'art 4 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia e dall'art. 36 dello Statuto stesso secondo il quale: "gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto ed i regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art. 4".

ACI SERVICE MASSA CARRARA srl ha natura di società strumentale rispondente ai caratteri dell'in house providing di cui all'art. 5 d.lgs 50/2016 e art. 16 d.lgs. 175/2016

lo Statuto societario di ACI SERVICE MASSA CARRARA Srl prevede nell'art. 4 "La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. – Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo"

il Contratto di servizio con il quale l'AC affida alla società ACI SERVICE MASSA CARRARA Srl compiti e servizi da fornire e declina nell'art. 9 un "Elenco attività" ai sensi del quale:

"La società svolge le seguenti attività e/o servizi:

- a)** gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'AC;
- b)** esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione, svolta nella sede;
- c)** promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'AC e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC;
- d)** vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/AC;
- e)** diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- f)** gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art.1;
- g)** sviluppo e coordinamento del settore dello sport automobilistico."

h) organizzazione o supporto operativo in coincidenza di eventi, convegni e manifestazioni realizzati dall'Ente in ambito associativo ed istituzionale nonché in materia di sicurezza stradale o di mobilità.

si espongono le seguenti argomentazioni:

la necessità della società ACI SERVICE MASSA CARRARA srl al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 co.1 del TUSP è individuabile nella strumentalità rispetto ad esse dei compiti affidati alla Società ai sensi del Contratto di Servizio (art. 9 "Elenco attività").

Il seguente quadro sinottico ne mette in rilievo la sostanziale corrispondenza:

Finalità istituzionali dell'Automobile Club rinvenibili negli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI	Attività svolte dalla Società ai sensi del contratto di Servizio (art. 9 "Elenco attività")
art. 4 Statuto ACI	
a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo ;	
b) presidia i molteplici versanti della mobilità , diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile , della sicurezza e della valorizzazione del territorio ;	a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'AC; b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione, svolta nella sede; e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale , ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;	

<p>d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;</p>	<p>e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI</p>
<p>e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale dell'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'art.2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004.</p>	<p>g) sviluppo e coordinamento del settore dello sport automobilistico.</p>
<p>f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;</p>	
<p>g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;</p>	<p>a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACI;</p> <p>b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione, svolta nella sede;</p> <p>c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'AC e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC;</p> <p>d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/AC;</p>
<p>h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di</p>	<p>a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione</p>

<p>mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.</p>	<p>dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'AC;</p> <p>b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione, svolta nella sede;</p> <p>d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/AC;</p>
<p>art. 36 Statuto ACI</p>	
<p>1. "gli A.C. perseguono le finalità di interesse generale automobilistico"</p> <p>"attuano le particolari misure ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa od obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.</p>	<p>b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione, svolta nella sede;</p> <p>c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'AC e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC;</p>
<p>2. Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano".</p>	<p>e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI</p>

2.

Finalità perseguibili mediante la gestione di partecipazioni pubbliche ex art. 4 co.2 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

La società ACISERVICE MASSA CARRARA SRL svolge attività assumibili quali:

1. Produzione di servizi di interesse generale

2. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni

Si premetta che lo stesso Statuto societario di ACI SERVICE MASSA CARRARA SRL srl nell'art. 4 statuisce formalmente che "La società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha ad oggetto, anche contestualmente:

1. L'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club Massa Carrara;
2. La produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano

2.1

Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 175/2016 si definisce **Produzione di servizi di interesse generale**, "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

Uniformandosi a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 d.lgs. 198/2009 e dalla Delibera CIVIT 88/2010 l'AC ha adottato, con Delibera del Consiglio Direttivo, gli "Standard di qualità", intesi come livelli standard di qualità operativa dei servizi erogati.

Nel documento relativo agli "Standard di qualità" le funzioni dell'Ente sono individuate e delineate in una 'mappa dei servizi'. Sono elaborati specifici indicatori volti a misurare la qualità nelle sue principali dimensioni: accessibilità – tempestività – trasparenza – efficacia (definizione fornita dalla CIVIT nella delibera n. 3/2012) e fissati, da ultimo, valori standard per ciascun servizio erogato. Essi rappresentano dunque riferimenti obbligatori per l'AC nel perseguimento dei suoi fini istituzionali ai sensi del art. 1 comma 1 d.lgs. 198/2009 ed in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La stretta strumentalità della partecipazione societaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente rende gli "Standard di qualità" valori vincolanti di riferimento anche dell'azione societaria nell'erogazione dei servizi per conto dell'Ente controllante.

Lo stesso Contratto di affidamento dei servizi alla Società (art.10) prevede che standard operativi e direttive dell'AC, finalizzati alla omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela ed al mantenimento di elevati livelli di qualità, costituiscono criteri obbligatori e vincolanti per la Società nell'esecuzione delle attività. Gli stessi rappresentano elementi oggetto di verifiche ed ispezioni dell'AC.

Tutto ciò premesso occorre considerare che i caratteri qualificanti dei servizi di interesse generale ex art. 2 d.lgs. 175/2016 coincidono in massima parte con le dimensioni della qualità, secondo la definizione della CIVIT del 2012:

<p>Caratteri qualificanti nella Produzione di servizi di interesse generale secondo l'art. 2 d.lgs. 175/2016</p>	<p>"Standard di qualità" - Delibera Consiglio Direttivo ex art. 1 comma 1 d.lgs. 198/2009 e Delibere CIVIT 88/2010 e 3/2012</p>
<p>accessibilità fisica</p>	<p>Riferimento Documento "Standard di qualità": facilità di accesso al luogo in cui si eroga il servizio (per esempio: la dislocazione sul territorio, la proporzionalità tra il servizio offerto e il relativo bacino di riferimento)</p>
<p>accessibilità economica</p>	<p>trasparenza e completezza delle tariffe praticate; contenimento e pubblicizzazione delle variazioni tariffarie e delle loro componenti fiscali</p>
<p>continuità</p>	<p>Riferimento Documento "Standard di qualità": dal punto di vista temporale si fa riferimento agli orari di apertura al pubblico, al numero di passaggi procedurali per ottenere il servizio richiesto, ai tempi di attesa per l'accesso ai servizi e/o agli sportelli</p>
<p>non discriminazione</p>	<p>Riferimento Documento "Standard di qualità": semplicità per l'utente (e, più in generale, per tutti gli stakeholder) di reperire, acquisire e comprendere le informazioni necessarie per poter usufruire al meglio del servizio di proprio interesse.</p> <p>Queste caratteristiche sono influenzate dal formato e dai mezzi di diffusione dell'informazione rilasciata nonché dalla disponibilità di meta-informazioni a suo corredo (per esempio: indicazione dei responsabili, delle modalità di diffusione delle informazioni e della frequenza degli aggiornamenti, pubblicazione dei dati relativi al rispetto degli standard, alle modalità per</p>

	presentare reclamo e per accedere a eventuali forme di indennizzo, agli strumenti di dialogo con i cittadini, alle modalità di effettuazione dei monitoraggi del servizio e dei risultati conseguiti)
qualità	Adozione "Standard di qualità"
sicurezza	Riferimento Documento "Standard di qualità": "indicazione dei responsabili, delle modalità di diffusione delle informazioni e della frequenza degli aggiornamenti, pubblicazione dei dati relativi al rispetto degli standard, alle modalità per presentare reclamo e per accedere a eventuali forme di indennizzo, agli strumenti di dialogo con i cittadini, alle modalità di effettuazione dei monitoraggi del servizio e dei risultati conseguiti".

In definitiva la corrispondenza degli standard di qualità con i caratteri dei servizi di interesse generale ex art. 2 d.lgs. 175/2016 induce a considerare i servizi erogati dalla società per conto dell'Ente controllante, in ossequio agli standard stessi, quali servizi di interesse generale in quanto senza l'intervento pubblico sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Non c'è dubbio infatti che proprio i caratteri della accessibilità fisica ed economica, della garanzia di non discriminazione, sicurezza e qualità vadano perseguiti con impegno e investimenti e pur essendo valori determinanti e obbligatori nella azione pubblica (di una P.A. o sua società in house), sono talvolta in contrasto con i fini commerciali e di profitto di imprese a scopo di lucro.

2.2

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni

La Società realizza servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente come declinate negli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI già citati.

La strumentalità è riscontrabile dalla stessa comparazione di cui al p.1, ma in termini invertiti, dei servizi realizzati (ex Contratto di servizio) rispetto ai fini istituzionali fissati dalla disciplina statutaria ACI:

Attività svolte dalla Società ai sensi del contratto di Servizio (art. 9 "Elenco attività")	STATUTO ACI: funzioni istituzionali dell'AC
a) gestione del settore assistenza automobilistica	Statuto art . 4 lett. b, g,h – art.36
b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione	Statuto art . 4 lett. b, g,h – art.36 p.1
c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI	Statuto art . 4 lett. g – art.36 p.1
d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici:	Statuto art . 4 lett. g, h
e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI	Statuto art . 4 lett. d – art.36 p.2
g) sviluppo e coordinamento del settore dello sport automobilistico	Statuto art . 4 lett. e

3.

Convenienza economica rispetto alla gestione diretta - art. 5 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

Il costo sostenuto dall'Ente per la gestione dei servizi mediante la società strumentale è rappresentato dai costi rinvenibili nel Contratto di servizio bilaterale come imputati nelle opportune voci di bilancio dell'Ente ("Altre spese per la prestazione di servizi").

Nella seguente tabella, con riferimento all'ultimo triennio 2014-15-16, è possibile confrontare tale costo con una ipotetica gestione diretta dei medesimi servizi.

Ai fini della comparabilità dei rispettivi costi sono computati nella gestione diretta i costi del personale ed i costi accessori, al netto dei costi di funzionamento operativo dato l'utilizzo da parte della società, ex art. 5 – 6 del Contratto di servizio, dei locali e delle macchine d'ufficio dell'Ente medesimo.

Annualità	Gestione indiretta (voci di Bilancio)	Gestione diretta (ipotetica)
2016	100.377,29	160.906,06
2015	122.501,44	160.906,06
2014	142.315,06	160.906,06

Costi computati in Gestione diretta:

1. costo del personale in regime di impiego pubblico: numero di dipendenti e qualifiche funzionali equivalenti all'organico della società
2. costi accessori: nel contratto di servizio sono comprese anche attività di back office svolte dal personale della società.

4.

Convenienza economica rispetto alla gestione esternalizzata - art. 5 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

Una prima forma di convenienza (economica e non solo) nella gestione di servizi mediante la partecipazione in una società strumentale risiede nella difficoltà di garantire e monitorare l'osservanza degli Standard di qualità, adottati ai sensi del art. 1 comma 1 d.lgs. 198/2009 e Delibera CIVIT 88/2010, mediante un soggetto esterno e terzo rispetto all'Ente, incidendo significativamente sulla autonomia e discrezionalità operativa di questo.

In secondo luogo l'economicità della scelta di una formula di partecipazione in una società in house e della gestione tramite essa di servizi essenziali è fondata sulla assenza in capo alla società dello scopo di lucro e di accumulo o distribuzione di dividendi.

Con questa formula l'Ente può gestire attività e iniziative istituzionali mantenendo un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici ed organici, in assenza di prospettive di profitto ed in una logica di mera copertura dei costi.

I risultati di bilancio della società e la loro entità ne costituiscono una evidenza:

annualità	Margine Operativo Lordo	Risultato d'esercizio
2016	13.426,00	2.619,00
2015	8.491,00	2104,00
2014	4.248,00	2.418,00

5.

Sostenibilità finanziaria - art. 5 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

In dottrina il concetto di sostenibilità finanziaria è da sempre associato alla realizzazione di progetti di investimento indicando la necessità che essi siano in grado di generare flussi finanziari in entrata superiori ai flussi in uscita assorbiti.

Trasferendo tale concetto nel caso di specie appare opportuno e attendibile verificare la capienza economica dei ricavi complessivi rispetto al dimensionamento dei costi imputabili alla gestione mediante società pubblica. Sebbene ciò non fotografi perfettamente il rapporto dei flussi finanziari in entrata e in uscita è coerente con il profilo di stretta strumentalità della società nella gestione di tutte le finalità istituzionali dell'Ente.

Nella seguente tabella pertanto si confronta il costo per l'Ente dei compensi per i servizi gestiti mediante la società, come imputato in Bilancio ("Altre spese per la prestazione di servizi"), con il valore della produzione complessivo ed il risultato d'esercizio.

anno	Costo società in Bilancio	Valore della produzione	Utile d'esercizio
2016	100.377,29	1.038.236,00	19.558,00
2015	122.501,44	1.123.563,00	11.402,00
2014	142.315,06	1.241.271,00	12.572,00

6.

Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa - art. 5 co.1 d.lgs. 175/2016 (TUSP)

Come noto secondo l'art 1 co. 1 L.241/90 l'azione amministrativa di ciascun Ente Pubblico deve essere ispirata da alcuni principi fondamentali tra cui efficienza, efficacia, ed economicità, nonché imparzialità e trasparenza.

Ai sensi della stessa norma co. 1-ter "I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge".

La scelta di una gestione indiretta di alcuni servizi mediante la formula dell'in house providing è apparsa la più idonea a favorire alcune agilità e convenienze nel pieno rispetto dei principi indicati.

La compatibilità della scelta operata dall'Ente con il perseguimento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità inoltre è assicurata da numerose salvaguardie formali e sostanziali che condizionano e delimitano l'azione della società:

Efficienza:

- Statuto societario, art. 4: "Nell'esercizio delle sopra esposte attività, la società agirà nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia..."
- Contratto di servizio, art. 10: "La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'AC ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso AC in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti".

- Diretta osservanza del Piano anti-corrruzione dell'AC. Nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza" adottato ed aggiornato annualmente dall'Ente ex art. 1 c. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, è inclusa una sezione dedicata alla società strumentale, sezione 1.3 secondo cui "Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione trova applicazione per la società in house rispetto alle aree di rischio, in questo mappate, in cui sono coinvolti gli organi amministrativi ed il personale della stessa. Tale criterio è esplicitamente richiamato e pubblicizzato nella sezione del sito web dell'Ente dedicata alle misure anticorruzione applicabili alla società"
- Diretta applicabilità alla società del Codice di comportamento dell'AC. Il Codice di comportamento adottato dall'Ente prevede all'art.2 co.3 "L'AC, ove non diversamente indicato, estende gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Ente a tutti i collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ivi inclusi i componenti di Organismi interni che svolgano compiti di particolare rilievo ai fini del presente Codice, nonché nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Efficacia:

- Obbligatoria applicazione degli Standard di qualità dell'Ente in capo alla società
- Verifiche sulla rispondenza alle esigenze dell'utenza mediante indagini di customer satisfaction: l'osservanza degli stessi standard di qualità nell'erogazione dei servizi è monitorata anche mediante periodiche indagini focalizzate sul grado di soddisfazione di

elementi qualificanti le cd. dimensioni della qualità (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia secondo Civit 3/2012) come ad es. 1. accesso e completezza delle informazioni, 2. tempi di attesa 3. cortesia e professionalità 4. tempi di erogazione del servizio)

- Ispezioni sull'operato della società secondo quanto disposto dal Contratto di servizio bilaterale (art.10) sul rispetto di direttive e standard operativi posti dall'Ente

Economicità:

- comparazione con costi di gestione diretta (vedi sopra sezione 3) continuità e accessibilità dei servizi mediante l'utilizzo di personale in regime giuslavoristico privato. Il differente orario di lavoro (40 ore settimanali) da quello dell'impiego pubblico (36 ore settimanali) permette, rapportato alla esigua entità dell'organico dell'Ente, più ampia copertura e continuità nell'erogazione dei servizi.

2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Sulla base delle argomentazioni di cui alla sezione 1 di questo provvedimento l'Ente ha operato la scelta di non alienazione e mantenimento della presente partecipazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del TUSP (d.lgs. 175/2016).

Le operazioni oggetto di razionalizzazione sono essenzialmente quelle volte allo svolgimento di servizi necessari al funzionamento, ma replicabili secondo meccanismi che consentano di contenerli evitandone incrementi e/o realizzarli secondo economie di scala:

- blocco delle assunzioni per il prossimo biennio salvo esigenze di servizio imprescindibili ed in tal caso preferibilmente tramite contratti a termine;
- verifica riguardo ai contenimenti dei costi per le utenze, centralizzazione degli acquisiti di carattere ordinario con L'Automobile Club,
- mantenimento di ridotti costi per il funzionamento dell'Organo Amministrativo della Società a prescindere dalle soglie stabilite ai sensi del D.Lgs 175 del 2016;
- contenimento dei costi per la contrattazione collettiva decentrata di secondo livello.

L'opportunità offerta dal T.U.S.P. per una revisione complessiva dell'assetto delle partecipazioni induce ad un ripensamento dell'organizzazione delle società finalizzato al contenimento/riduzione dei costi di funzionamento e alla ottimizzazione uniforme dei servizi.

L'arco temporale previsto per la razionalizzazione dei servizi è di 3 anni, compresi tra il 2018 e il 2020.

Partecipazione 2:

SOCIETÀ N. 2 – Massa Carrara revisioni e collaudi S.r.l.	
Società soggetta al presente piano di riassetto straordinario per carenza delle condizioni previste dall'art. 24, comma 1, del D.lgs 175 del 2016, così come accertate nella scheda di rilevazione MEF-Dipartimento Tesoro ed oggetto pertanto delle azioni di seguito indicate.	SI
Azione da intraprendere	
Alienazione	NO
Razionalizzazione	SI
Fusione	NO
Soppressione anche mediante in liquidazione o cessione	NO

Partecipazione 3:

SOCIETÀ N. 3 -Lunigiana revisioni e collaudi S.r.l.	
Società soggetta al presente piano di riassetto straordinario per carenza delle condizioni previste dall'art. 24, comma 1, del D.lgs 175 del 2016, così come accertate nella scheda di rilevazione MEF-Dipartimento Tesoro ed oggetto pertanto delle azioni di seguito indicate.	SI
Azione da intraprendere	
Alienazione	NO
Razionalizzazione	SI
Fusione	NO
Soppressione anche mediante in liquidazione o cessione	NO

Motivazioni di base della scelta dell'Ente: Mantenimento con interventi di razionalizzazione

Verificata la posizione della società ACI SERVICE Massa Carrara srl, il direttore espone al consiglio le conclusioni a cui è giunto il gruppo di lavoro incaricato nella seduta del 28 giugno u.s. in relazione alle società di revisioni partecipate in quota non maggioritaria da parte dell'Ente; dalla relazione, allegata al presente verbale, emerge un quadro complesso, che, a parere della commissione - rebus sic stantibus - dovrebbe condurre alla alienazione delle quote per l'assenza di alcuni dei requisiti previsti dal TUSP; tutto ciò considerato, conclude la relazione, l'Automobile Club può valutare il differimento delle procedure di dismissione per esplorare altre forme che consentano di raggiungere quanto previsto dal decreto e contemporaneamente ridurre gli effetti negativi sul bilancio del sodalizio.

La società partecipata Massa Carrara revisioni e collaudi srl e la Società Lunigiana revisioni e collaudi srl, si occupano di revisioni e collaudi di autoveicoli e motocicli, settore che può essere considerato di interesse generale per ciò che concerne la tutela della sicurezza stradale, ma che si colloca in un contesto di mercato molto aggressivo, nel quale la concorrenza tra i centri risulta molto aggressiva e spesso non sostenibile per un soggetto pubblico;

Considerato che, per quanto riguarda l'andamento economico delle due società, l'analisi ha evidenziato la difficoltà dell'AC di incidere sulle strategie aziendali dei due centri, che necessitano di piani commerciali e finanziari significativi;

Constatato che l'attuale governance dei due soggetti non consente al sodalizio di proporre e determinare l'attuazione di strategie di sviluppo, per l'efficacia delle quali sembra indifferibile l'approvazione di una modifica statutaria secondo i parametri previsti dal TUSP o, in alternativa, la condivisione di strumenti decisionali con gli organi delle società;

Considerata la necessità di approfondire l'analisi economica e finanziaria delle due aziende, soprattutto per i riflessi che l'alienazione delle partecipazioni potrebbe comportare sul bilancio dell'Automobile Club;

Il Consiglio direttivo, all'unanimità, vista la relazione della commissione, delibera di mantenere le partecipazioni nelle società Massa Carrara revisioni e collaudi e Lunigiana revisioni e collaudi per l'anno 2017, allo scopo di verificare la sostenibilità di un piano di razionalizzazione da approvare nella sessione di revisione ordinaria di cui all'art 20 TUSP, da adottare per l'anno 2018.

Il Consiglio approva la delibera all'unanimità e incarica il direttore di procedere alle comunicazioni previste dal TUSP secondo i termini di legge.

4. Esame andamento generale delle attività dell'Ente

Il Presidente informa il consiglio sui dati generali al 30 settembre relativi alle attività di maggior interesse economico per l'Ente, evidenziando un calo di alcune voci, sia sotto il profilo associativo (circa - 8mila €) che sotto quello assicurativo (circa - 2.600 €), mentre le entrate per proventi relativi alle tasse automobilistiche sono in linea con il 2016 (9.653,38); anche la società di servizi registra un calo significativo sul fronte delle entrate per assistenza automobilistica (circa -4.000 €); il direttore, per quanto riguarda le associazioni, unica fonte sulla quale è possibile intervenire in termini di azioni commerciali, ha adottato un piano di recupero per recuperare i soci non rinnovanti, sia con azioni incentivanti concordate con la direzione commerciale di ACI, sia con una

campagna dedicata ai soci fidelizzati per tentare un rientro nell'associazione con una promozione sulla tessera club.

5. Esame ipotesi di disdetta del contratto di locazione in essere con la ditta Cancogni srl

Il Presidente, in merito alla locazione in essere con la ditta Cancogni, ricorda al consiglio che l'ipotesi di eventuale rinegoziazione per il secondo seiennio presuppone la disdetta del contratto in essere, da impostare e comunicare con le corrette motivazioni; al consiglio sarà inviata copia del contratto per poter discutere approfonditamente le modalità e i contenuti della disdetta, da coordinare con quanto stabilito nell'attuale locazione.

6. Varie ed eventuali.

Non sono esaminati argomenti su questo punto.

Alle ore 18,30,essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
Dr. Umberto Rossi

F.to Il Presidente
Avv. Cordiano Romano